



**Regione Umbria**

*Giunta Regionale*

## **Elenco degli impegni di condizionalità applicabili nella Regione Umbria - Anno 2019**

**(ai sensi dell'art.3 e dell'allegato 1 del Decreto ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019)**

## INDICE

<u>PARTE GENERALE</u> .....	PAG. 3
<u>ELENCO DEGLI ATTI (CGO) E DELLE NORME (BCAA) DI CONDIZIONALITA' PER L'ANNO 2019</u> .....	PAG. 7
<u>ELENCO DEI SITI NATURA 2000 DELLA REGIONE UMBRIA AI SENSI DELLE DIRETTIVE 92/43/CEE (HABITAT) E 2009/147/CE (UCCELLI)</u> .....	PAG. 58
<u>ELENCO DEI FOGLI DI MAPPA CATASTALI RICOMPRESI NELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA (ZVN)</u> .....	PAG. 64

## Parte generale

### **Premessa.**

La condizionalità rappresenta una raccolta di norme fondamentali in materia di ambiente, cambiamenti climatici, salute pubblica, salute animale, salute delle piante e benessere degli animali (Criteri di Gestione Obbligatori – CGO) e buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno (BCAA), che le aziende agricole devono rispettare per poter accedere ai pagamenti diretti di cui al Reg. 1307/2013 e ad alcuni pagamenti dello sviluppo rurale di cui al Reg. 1305/2013. L'inosservanza di tali norme comporta l'attivazione di un meccanismo sanzionatorio.

### **1. Definizioni.**

Ai fini del presente testo si intende per:

- a) «**Criteri di Gestione Obbligatori**» (CGO): ciascun regolamento o direttiva così come elencati nell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/13 e nell'Allegato 1 al DM n. 497/2019
- b) «**norma**»: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'allegato II del regolamento (UE) 1306/2013 e riportata nell'Allegato 1 del DM n. 497/2018.
- c) «**condizionalità**»: i CGO e le BCAA di cui alle lettere a) e b) ;
- d) «**settori di condizionalità**»: insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare, organizzati nei seguenti settori: Ambiente, cambiamenti climatici e Buone Condizioni Agronomiche del Terreno; Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante; Benessere degli animali;
- e) «**Decreto 17 gennaio 2019 n. 497**»: norma nazionale che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- f) «**organismi di controllo specializzati**»: le competenti autorità nazionali di controllo di cui all'art. 67, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, responsabili dello svolgimento del controllo e delle verifiche volti ad accertare il rispetto dei CGO e delle BCAA di cui all'art. 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- g) «**anno civile considerato**»: ai fini della condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 art. 64, è l'anno civile nel quale il beneficiario presenta la domanda di aiuto o la domanda di pagamento ed entro il cui termine sono svolti i controlli in loco da conteggiare ai fini del raggiungimento della percentuale minima di controlli.
- h) «**anno civile dell'accertamento**»: ai fini dello sviluppo rurale, per le misure connesse alla superficie o ai capi, è l'anno civile in cui il beneficiario presenta la domanda di sostegno o la domanda di pagamento che rientra nel campione sottoposto a controllo; per le misure non connesse alla superficie od ai capi è l'anno civile in cui è svolto il controllo
- i) «**allerta tempestiva**»: la notifica di un'inadempienza di limitata rilevanza al beneficiario che contiene l'obbligo di adottare misure correttive;
- j) «**attività agricola**»:
  - 1. la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
  - 2. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con decreto Mipaaf del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5464

3. Lo svolgimento di un'attività minima, definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n.5464 , sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- k) «**azienda**»: tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui alla lettera n), situate all'interno del territorio nazionale;
  - l) «**impegno**»: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;
  - m) «**impegno pertinente di condizionalità**»: impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile al vincolo o all'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le misure di cui agli articoli 28, escluso il paragrafo 9, 29, 30 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
  - n) «**beneficiario**»: il soggetto sottoposto al regime di condizionalità ai sensi dell'art. 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013; il soggetto beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all'art. 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - o) «**revoca**»/«**rifiuto**»: il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale/negazione totale o parziale del pagamento richiesto e non ancora erogato;
  - p) «**inadempienza/violazione/infrazione**»: l'inosservanza dei CGO previsti dalla legislazione dell'Unione europea, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite conformemente all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013; l'inosservanza degli impegni ai quali è subordinata la concessione del sostegno previsto dalle misure dello sviluppo rurale nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo; l'inosservanza degli altri pertinenti obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; l'inosservanza dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e dell'attività agricola minima; l'inosservanza degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse ad investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale;
  - q) «**pagamento ammesso**»: contributo, premio, indennità o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento;
  - r) «**domanda ammessa**»: istanza ritenuta ammissibile dall'autorità competente e rientrante, in virtù dell'entità dei fondi stanziati, nell'ambito di una determinata misura, tra quelle ammesse a finanziamento; in materia di sviluppo rurale rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto/pagamento per una o più colture, gruppi di colture, operazioni o misure;
  - s) «**superficie agricola**»: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti, così come definita all'articolo 4 (1), lettera e) e tenuto conto della definizione di cui alla lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013;
  - t) «**seminativo**»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'art. 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;
  - u) «**colture permanenti**»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
  - v) «**erba o altre piante erbacee da foraggio**»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;
  - w) «**prato permanente e pascolo permanente**» (congiuntamente denominati «prato permanente»): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda

da cinque anni o più; ivi comprese altre specie, segnatamente arbustive ovvero arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché le superfici individuate ai sensi della lettera e) dell'art. 2 del decreto n. 5464 del 7 giugno 2018, il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;

- x) "sanzione amministrativa": ai fini del presente decreto, una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportando l'esclusione

## **2. Soggetti obbligati al rispetto degli impegni previsti dalla condizionalità.**

Gli impegni di cui all'allegato 1) del presente atto si applicano ai beneficiari:

- che ricevono pagamenti diretti ai sensi dei titoli III e IV del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- che ricevono i premi annuali previsti dall'art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- che ricevono i premi annuali previsti dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- che ricevono i premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v);
- che ricevono pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

**Gli impegni e le sanzioni di cui al presente atto non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'art. 28, paragrafo 9, e articolo 34 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013**

Sono fatti salvi ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 497/2019 i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore (decesso agricoltore, incapacità professionale di lunga durata, calamità naturale grave, distruzione fortuita dei fabbricati aziendali per l'allevamento, epizoozia o fitopatìa che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;), ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

In caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonché le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevataro ai fini dell'applicazione del presente decreto

Le tipologie di utilizzazione delle superfici agricole secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione delle norme, sono riportate nella tabella 2 come segue:

**Tabella 2 : Tipologie di utilizzo delle superfici per l'applicazione delle norme (art. 3, comma 4 del D.M. n. 497/2019):**

LETTERA	DESCRIZIONE
<b>a)</b>	superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera <i>f</i> ) del regolamento (UE) n. 1307/2013: " <i>seminativo</i> ": <i>terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;</i> "
<b>b)</b>	Superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali
<b>c)</b>	prato permanente, come definito ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera <i>h</i> ) del regolamento (UE) n. 1307/2013: " <i>prato permanente e pascolo permanente</i> " (congiuntamente denominati " <i>prato permanente</i> "): <i>terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; ivi comprese altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, le superfici individuate ai sensi della lettera e) dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, n. 5464,) il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;</i> ".
<b>d)</b>	qualsiasi superficie, comprese le superfici agricole, dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 di cui ai titoli III e IV, o dei pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei premi annuali previsti dall'art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b) , dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'art. 36, lettera a) , punti da i) a v) e lettera b) , punti i) , iv) e v) , ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i., nonché dei pagamenti ai sensi degli articoli 85- unvicie s e 103-septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007; per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, la sanzione amministrativa non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'art. 21, paragrafo 1, lettera a) , e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'art. 36, lettera b) , punti i) , iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i

# ELENCO DEGLI ATTI (CGO) e DELLE NORME (BCAA) DI CONDIZIONALITA' PER L'ANNO 2019

## SETTORE 1

Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni  
agronomiche del terreno

### I TEMA PRINCIPALE: Acque

**CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)**

**Articoli 4 e 5**

#### *Recepimento nazionale*

- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e ss.mm.ii.:
  - articolo 74, comma 1 lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
  - articolo 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati;
- Decisione di esecuzione (UE) 2016/1040 della Commissione, del 24 giugno 2016, che concede una deroga richiesta dalla Repubblica italiana con riguardo alle regioni Lombardia e Piemonte a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. 2ª serie speciale Unione europea n. 65 del 29/08/2016).

#### *Recepimento regionale*

- (PTA2) SO n.2 al BUR Serie Generale n.50 del 3 ottobre 2018 "Piano di tutela delle Acque – Aggiornamento 2016-2021 DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 28 agosto 2018, n. 260.

- D.G.R. n. 1216 del 23.10.2017 “Direttiva 91/276/CEE–Zona vulnerabile da nitrati di origine agricola denominata Petrignano di Assisi – Attivazione delle Misure T-06 e T- 09 del PTA2 adottato in data 09.10.2017”
- D.G.R.n. 1640 del 29/12/2015 “Piano regionale di tutela delle Acque – proposta di aggiornamento del Piano ai sensi dell’art. 121 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 3 della L.R.25/2009 – Approvazione norme di salvaguardia per le misure contenute nel Piano di Tutela del 2009. *Con la sopracitata deliberazione tutte le scadenze temporali delle misure del PTA 2009 sono state prorogate fino all’approvazione dell’aggiornamento del Piano.*
- D.G.R.n. 2052/2005 Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- D.G.R.n. 1693 del 19 dicembre 2012: “Piano di Tutela delle Acque – Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola – esiti monitoraggi e revisione perimetrazione - Aggiornamento tavola 5 del Piano e aggiornamento Programma di Azione – Determinazioni”. Pubblicata sul B.U.R. - Serie generale n. 8 del 13 febbraio 2013.;
- D.G.R.n. 95 dell’11 febbraio 2013: “Conferma zone vulnerabili da nitrati di origine agricola in attuazione all’art. 36 comma 7 ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge n. 221 del 17.12.2012” Pubblicata sul B.U.R. - Serie generale n. 11 del 27 febbraio 2013.;
- D.G.R.n. 1428/2013 Direttiva 91/676/CEE e Piano di Tutela delle acque- Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola DGR 1693/2012 e DGR 223/2013 esiti monitoraggi nella Zona Vulnerabile di Petrignano di Assisi e superamenti dei limiti di concentrazione per le acque sotterranee – determinazioni.;
- D.G.R.n. 387 dell’8 marzo 2010 - “Approvazione linee guida per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alle aziende zootecniche” Con questa DGR sono state approvate le linee guida per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alle aziende zootecniche che effettuano l’utilizzazione agronomica dei propri effluenti o che li conferiscono ad impianti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002.;
- RR 4 maggio 2011 n.4 - Norme di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 concernente la gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l’utilizzazione agronomica delle frazioni palabili e non palabili. *(per il citato regolamento è previsto l’adeguamento al DM n. 5046 del 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato.”)*
- D.G.R. n. 501 del 24 aprile 2019 – “Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola approvato con DGR 2052 del 7/12/2005 - modifiche e integrazioni su proposta del gruppo di lavoro della misura B-22 del Piano di tutela delle Acque 2016/2021 - approvazione e pubblicazione testo coordinato”

#### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) del DM n. 497/2018 (vedi tabella 2 del presente allegato), ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN). di origine agricola designate dalla Regione Umbria.

#### **Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola**

Le aziende agricole e/o zootecniche le cui superfici ricadono in tutto o in parte nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate dalla regione Umbria sono soggette al rispetto degli adempimenti di seguito riportati:

- Piano di Tutela delle acque - **Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola** (D.G.R. n. 2052/2005 così come modificata dalla DGR n.271/2007; n. 1742/2008; n.524/2009; n.208,

n. 1693/2012, n. 95/2013 n. 1428/2013) e n. 501/2019 (testo coordinato) che prevede le seguenti tipologie di adempimenti:

- A obblighi amministrativi;
- B obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D divieti (spaziali e temporali). relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti

I divieti spaziali di cui alla DGR 2052/2005 e s.m.i sono integrati dalle seguenti misure del Piano di Tutela delle acque

- Piano di Tutela delle acque - **Misura B-24): Realizzazione di fasce filtro per il contenimento degli inquinanti** (la normativa di riferimento per la realizzazione di fasce filtro per il contenimento di inquinanti è rappresentata dalla DGR n. 2052/2005 e successive modifiche ed integrazioni, che per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola prescrive l'obbligatorietà della costituzione di fasce filtro o fasce tampone, le cui ampiezze minime sono richiamate all'interno della norma BCAA1)

—

- Piano di Tutela delle acque **Misura T- 09 "Gestione integrata dell'azoto da fonti agro-zootecniche in particolari contesti territoriali"**, così come meglio definita nell'allegato A) alla DGR n.1216 del 23.10.2017.

- le aziende agricole umbre, che utilizzano i **fanghi di depurazione** in aree ZVN sul proprio terreno, sono tenute al rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 99/92, e dalla DGR n. 2052/200 e s.m.i.

Per queste attività si distinguono i seguenti ruoli:

- agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi)
- Utilizzatore dei fanghi ( chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione)

Naturalmente gli impegni da assolvere sono differenti in funzione dei ruoli che l'agricoltore ricopre. L'art 3 del D. Lgs n. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi; l'art 9 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.

- **Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).**

Sono assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) gli impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ricadenti in tutto il territorio regionale e specificatamente nelle zone ZVN), con più di:

- a) 40.000 posti pollame
- b) 2.000 posti suini da produzione (oltre 30 Kg)
- c) 750 posti scrofe

- Ai sensi del RR 4 maggio 2011 n.4 (**trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas**). Le imprese agricole singole o associate sono tenute alla redazione del Piano di utilizzazione agronomica (PUA) secondo le modalità di cui alla d.g.r. 2052/2005 e smi.

Le imprese singole o associate coinvolte nel ciclo di produzione e utilizzazione agronomica del digestato effettuano la comunicazione prevista dalle d.g.r. 2052/2005 e redigono i registri di carico e scarico delle materie in entrata ed in uscita all'impianto.

Ai fini di un miglioramento dell'apporto di sostanze nutritive ed ammendanti ai terreni, il digestato prodotto dagli impianti di digestione anaerobica può subire trattamento di separazione solido liquido al fine di ottenere una frazione palabile ed una non palabile.

Il digestato o le proprie frazioni possono essere sottoposti trattamenti che ne riducano l'impatto ambientale nei terreni ed in atmosfera, sia attraverso la digestione aerobica o compostaggio, sia attraverso la riduzione dei composti azotati.

Nelle aree critiche di cui alla misura T-09 del Piano di tutela delle acque approvato, al digestato o alla frazione non palabile risultante dal trattamento di separazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla predetta misura.

## BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

### Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM n.497/2018 (vedi tabella 2 del presente allegato)

### Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "**fascia inerbita**".

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

#### a) **Divieti di fertilizzazioni.**

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. Su tutte le medesime superfici di cui all'ambito di applicazione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come stabilito dal Programma d'azione regionale (DGR n. 2052/2005 e s.m.i.). Pertanto tale divieto vige sia per le zone designate vulnerabili ai nitrati, sia per le zone ordinarie (cioè non vulnerabili).

Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1.

L'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con microportata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.


**b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.**

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nei DD.MM. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e n.260/2010.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita, oltre al rispetto dell'obbligo di cui al precedente punto a), è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione ovvero di reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi ovvero ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente norma, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d’acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

“*Scoline e fossi collettori*” (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

“*Adduttori d’acqua per l’irrigazione*”: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

“*Pensili*”: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

“*Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua*”.

L’ampiezza della fascia inerbita di cui al punto b) della presente norma potrà variare in funzione dello stato ecologico ovvero chimico associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell’ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Water Information System of Europe (WISE) ai sensi del D.M. del MATTM del 17 luglio 2009 “Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l’utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque”. Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso/scadente” e “pessimo/cattivo”,
- stato chimico: “buono”, “non buono”,

L’impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia buono o non definito.

L’ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia “sufficiente” o “buono” e lo stato chimico sia buono o non definito. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia “buono”.

In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un’ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione, basata sullo stato complessivo del corpo idrico così come definito nell’ambito del piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite: 5 metri in presenza di stato complessivo “scarso” o “cattivo”, 3 metri in presenza di stato complessivo “buono” o “sufficiente”; in caso di stato complessivo “elevato”, l’impegno della fascia inerbita è assolto.

L’informazione della classificazione sopra descritta, ossia l’informazione sull’ampiezza della fascia inerbita da realizzare ovvero da non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l’effettiva controllabilità del requisito.

## **Intervento della Regione**

I corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali presenti nella Regione Umbria sono quelli indicati nel Piano di gestione delle acque dell’Autorità di bacino del Distretto idrografico dell’Appennino centrale e nel Piano di gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino del Distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale.; in particolare quelli individuati ai sensi del DM 131/08 e riportati nella Tavola 2.1.1. del PTA2 (Misura B-24). Nei corpi idrici con qualità ambientale scarso o cattivo la Misura T-08 estende a 10 metri la fascia.

La classificazione della qualità ambientale dei corpi idrici della Regione dell’Umbria è stata realizzata da ARPA Umbria ed è reperibile al seguente indirizzo web: <http://www.arpa.umbria.it/pagine/qualita-delle-acque-superficiali>.

## **Deroghe**

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, La deroga all’impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e ss.mm.ii;
2. terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare;
3. oliveti
4. prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3, comma 4, del D.M. n. 1867/2018.

**BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.**

## **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d). del DM n.497/2019 (vedi tabella 2 del presente allegato)

## **Descrizione della norma e degli impegni**

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

### **Intervento della Regione**

La normativa regionale di riferimento è la seguente:

- 
- PTA 2(Piano regionale di Tutela delle Acque Aggiornamento 2016/2021L.R. n. 12/2007 (Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche)
- 
- D.G.R. n. 1406/2018: Applicazione dell'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. Licenze di attingimento di acqua pubblica - Sostituzione D.G.R. n. 1551 del 19 dicembre 2016 - Atto d'indirizzo.

A livello regionale la presente norma prevede il rispetto di quanto prescritto nella concessione di derivazione, nella licenza di attingimento o in altra forma di autorizzazione all'utilizzo delle acque prevista dalle norme vigenti. La norma in oggetto si ritiene rispettata anche qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

**BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola**

### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d). del DM n. 497/2019 (vedi tabella 2 del presente allegato).

### **Descrizione degli impegni**

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCAA 3 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
  1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
  2. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
  3. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definisce scarico (articolo 74 (1), lettera ff) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo

di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (articolo 124 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (articolo 124 (4)).

Si definiscono acque reflue domestiche (articolo 74 (1), lettera g) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) le “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all’articolo 101 (7), lettere a), b), c) del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (articolo 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (articolo 104).

Ai fini del presente decreto, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche ovvero non siano assimilate alle stesse.

### **Intervento della Regione**

la normativa regionale di riferimento per la presente BCAA3 è la seguente:

- D.G.R. 19 settembre 2018 n.1024: “Disciplina tecnica regionale degli scarichi di acque reflue – Approvazione” pubblicata sul SO n.4 al BUR, serie generale, n. 50 del 3 ottobre 2018;
- D.G.R. n. 1968 del 22 dicembre 2003 “Piano di Tutela delle Acque – Direttiva Regionale concernente: “Delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all’art. 21 del D. Lgs. 152/99 e s.m.i.” – Adozione.”, pubblicata sul B.U.R. supplemento ordinario n. 1 - Serie generale n. 6 dell’11 febbraio 2004.

A livello regionale è obbligatorio osservare quanto disposto dall’art. 94 del del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) A questo riguardo, la Regione Umbria ha pre-adottato, con D.G.R. 3 settembre 2018 n.952 il regolamento per la “Tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”. Nelle more dell’approvazione del Regolamento da parte dell’Assemblea legislativa, si applicano i divieti previsti dal medesimo art. 94 in un’area di raggio pari a 200 m intorno a ciascun punto di captazione. I punti

di captazione presenti in Umbria sono elencati nel Piano Regolatore Regionale degli acquedotti, approvato dall'Assemblea legislativa con D.C.R. 120 del 13 febbraio 2007 e pubblicato sul SOBUR n.16 del 11 aprile 2007 e rinvenibili anche nella Tavola 14 del Piano di Tutela delle Acque aggiornamento 2016/2021 (PTA2).

## II TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

### BCAA 4 – Copertura minima del suolo

#### Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del DM n.497/2019 (vedi tabella 2 del presente allegato).
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) dello stesso DM.

#### Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
  - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
  - o, in alternativa,
  - adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

A norma dell'art. 23 comma 3 del D.M n. 497/2019, in riferimento all'impegno a), vige l'obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

In riferimento all'impegno b), si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

## **Deroghe**

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 1 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 giugno di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui al punto a) e b), è ammessa la seguente deroga:

7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

## **BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione**

### **Ambito di applicazione:**

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi (superfici di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del DM n.497/2019 (vedi tabella 2 del presente allegato)).
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d). dello stesso DM (vedi tabella 2 del presente allegato)).

### **Descrizione della norma e degli impegni**

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei,

è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

### **Deroghe**

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione. In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- si considera rispettato in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

**BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante**

**Ambito di applicazione:** Superfici a seminativo, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del DM n.497/2019 (vedi tabella 2 del presente allegato).

### **Descrizione della norma e degli impegni**

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo paragrafo è sempre necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

### **Deroghe**

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. nelle fattispecie di cui al regolamento regionale n. 4 del 4 novembre 2013, art. 56 bis.

La deroga di cui al punto 3. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

## **III TEMA PRINCIPALE: Biodiversità**

**CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4**

### ***Recepimento nazionale***

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” art. 1, commi 1 bis, 5 e 5 bis (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 n. 184 – “Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

### ***Recepimento regionale***

- Testo Unico n. 1 del 21/01/2015 Testo unico governo del territorio e materie correlate che modifica la L.R. n. 27, del 24 marzo 2000 “Piano Urbanistico Territoriale”

- D.G.R. del 04/02/2005, n. 139 Approvazione delle linee di indirizzo regionali per la predisposizione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000
- D.G.R. del 23.02.2009, n. 226, recante il recepimento del DM n.184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi Dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE, DPR 357/97 e ss.mm. e DM del 17 ottobre 2007
- D.G.R. n. 5 del 08/01/2009 Modificazione della D.G.R. n. 1274/2008 relativa alle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani e progetti. Integrazioni, modificazioni
- D.G.R. n. 540 del 19/05/2014 recante Assenso all’intesa tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Umbria per la designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi dell’art. 3 del DPR 8 settembre 1997, n. 357
- Piani di Gestione approvati con gli atti riportati in allegato 2.

Nell’allegato 2 viene riportato l’elenco dei siti Natura 2000 ed i relativi atti di approvazione dei piani di gestione, mentre le relative misure di conservazione sono consultabili on line collegandosi al seguente link: <http://www.biodiversita.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=39&explicit=SI>

### **Ambito di applicazione**

- tutte le - Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d) del DM n. 497/2019 (vedi tabella 2 del presente allegato)

### **Descrizione degli impegni**

La gestione delle aziende deve realizzarsi nel rispetto della normativa vigente nell’area ai fini dell’attuazione della direttiva medesima nonché dei divieti e degli obblighi derivanti dai provvedimenti nazionali e regionali di recepimento.

Così come stabilito dal Piano Urbanistico Territoriale (L.R. n. 1 del 21/01/2015 Testo unico governo del territorio e materie correlate che modifica la L.R. n. 27, del 24 marzo 2000 “Piano Urbanistico Territoriale” ), i siti ricompresi nella rete ecologica europea denominata Natura 2000, vale a dire le Zone di Protezione Speciale e i Siti di Importanza Comunitaria riportati nella carta n. 8 del PUT, sono assoggettati alla disciplina del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120. Pertanto, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, dovrà essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale – VInCA come stabilito nella DGR 5/2009.

Le aziende , le cui superfici ricadono nei siti Natura 2000, per i quali non sono ancora stati approvati i relativi Piani di Gestione, nelle more dell’approvazione delle misure di conservazione regionali contenute negli stessi piani , adottati con DGR n. 161/2010 e non ancora approvati, sono tenute all’applicazione, delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lettera b) del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 del medesimo decreto relativo ai Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”. Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l’autorizzazione per l’eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell’ambito della BCAA 7.

**CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)**

**Articolo 6, paragrafi 1 e 2**

**Recepimento nazionale**

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;
- Decisione di esecuzione (UE) 2018/37 della Commissione del 12 dicembre 2017 che adotta l’undicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2017) 8239] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 15, 19 gennaio 2018)
- Decisione di esecuzione (UE) 2018/42 della Commissione del 12 dicembre 2017 che adotta l’undicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2017) 8259] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 15, 19 gennaio 2018)
- Decisione di esecuzione (UE) 2018/43 della Commissione del 12 dicembre 2017 che adotta l’undicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2017) 8260] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 15, 19 gennaio 2018)

**Recepimento regionale**

- Testo Unico n. 1 del 21/01/2015 Testo unico governo del territorio e materie correlate che modifica la L.R. n. 27, del 24 marzo 2000 “Piano Urbanistico Territoriale”
- D.G.R. del 04/02/2005, n. 139 Approvazione delle linee di indirizzo regionali per la predisposizione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000
- D.G.R. del 23.02.2009, n. 226, recante il recepimento del DM n.184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi Dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE, DPR 357/97 e ss.mm. e DM del 17 ottobre 2007
- D.G.R. n. 5 del 08/01/2009 Modificazione della D.G.R. n. 1274/2008 relativa alle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani e progetti. Integrazioni, modificazioni
- D.G.R. n. 540 del 19/05/2014 recante Assenso all’intesa tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Umbria per la designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi dell’art. 3 del DPR 8 settembre 1997, n. 357
- Delibere di approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 della Regione Umbria.

Nell’allegato 2 viene riportato l’elenco dei siti Natura 2000 ed i relativi atti di approvazione dei piani di gestione, mentre le relative misure di conservazione sono consultabili online collegandosi al seguente link:

### **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d) del DM n. 497/2019 (vedi tabella 2 del presente allegato) ricadenti nei SIC/ZSC.

### **Descrizione degli impegni**

La gestione delle aziende deve realizzarsi nel rispetto della normativa vigente nell'area ai fini dell'attuazione della direttiva medesima nonché dei divieti e degli obblighi derivanti dai provvedimenti nazionali e regionali di recepimento.

Così come stabilito dal Piano Urbanistico Territoriale (L.R. n. 1 del 21/01/2015 Testo unico governo del territorio e materie correlate che modifica la L.R. n. 27, del 24 marzo 2000 "Piano Urbanistico Territoriale" ), le aziende agricole ricadenti all'interno delle aree Natura 2000, vale a dire le Zone di Protezione Speciale e i Siti di Importanza Comunitaria riportati nella carta n. 8 del PUT, sono assoggettate alle disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni di cui all'art.4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 come modificato dal D.P.R. del 12 marzo 2003 n. 120. Pertanto, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, dovrà essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale – VINCA come stabilito nella DGR 5/2009.

## **IV TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi**

**BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive**

### **Normativa di riferimento**

#### **Nazionale:**

- D.M. 23 Ottobre 2014 "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento;

- Legge 14 gennaio 2013, n. 10 (art. 7 - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale)

### **Regionale**

- L.R. n. 28 del 19 novembre 2001 “Testo unico regionale per le foreste” – Capo II “Protezione degli alberi e della flora spontanea” e relativo Regolamento di attuazione.
- L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015, concernente “Testo unico governo del territorio e materie correlate.”.
- D.G.R. n. 966 del 3 agosto 2015 “Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 248, comma 1- lett f) della L.R. n. 1/2015 per la disciplina delle modalità relative ai movimenti di terreno”.

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici agricole come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) del DM n. 497/2019 (vedi tabella 2 del presente allegato)

### **Descrizione della norma e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull’intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente “norma” non si eseguono nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.—Ai fini dell’individuazione dell’elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari.

Per “*siepi*” si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per “*- alberi in filare*” si intende un andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per “*sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche*” si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l’ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbita o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

### **Intervento della Regione**

La Regione Umbria, con la LEGGE REGIONALE 19 novembre 2001, n. 28 "Testo unico regionale per le foreste", ha istituito l'elenco degli alberi di rilevante e peculiare interesse: "Gli alberi che presentano un rilevante e peculiare interesse, in relazione al loro valore culturale, storico, estetico, paesistico, scientifico e monumentale, indipendentemente dalla specie di cui al comma 1 , sono indicati in specifico elenco istituito

dalla Giunta regionale". Sul sito <http://www.alberi.regione.umbria.it/vedi-gli-alberi> è possibile consultare l'elenco.

Ogni intervento che comporti una modificazione del suolo deve essere eseguito conformemente alle disposizioni della L.R. n. 1/2015 e della D.G.R. n. 996/2015.

### **Deroghe**

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboree ovvero arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale in relazione al predetto periodo.

## **SETTORE 2**

### **Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante**

#### **I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare**

**CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1)**

**Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)\* e articoli 18, 19 e 20**

**\*attuato in particolare da:**

- Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 152 del 16/6/2009): articolo 14,

- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010): allegato;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- 
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica "SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI", punto 1. Intitolato 'Stoccaggio', prima e ultima frase, e punto 2. Intitolato 'Distribuzione' terza frase), articolo 5, paragrafo 6; Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16 marzo 2005, n): articolo 18.

### ***Recepimento nazionale***

- Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 "Rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 "Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Atto repertoriato n. 2395 del 15 dicembre 2005, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, Le Regioni e Le province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 9 del 12/01/2016);
- Atto repertoriato n. 84/CSR del 18 aprile 2007, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- Atto repertoriato n. 204/CSR del 13 novembre 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, Le Regioni e Le province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell'intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 287 del 09/12/2008 S.O. n. 270);
- D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica,

tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);

- D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 55 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (G.U. 11 maggio 2012 n. 109);
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. SO n. 177L 30 agosto 2012 n. 102).

### **Recepimento regionale**

- D.G.R. n. 791 del 18 maggio 2005 “Sicurezza alimentare Regione Umbria linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini della Sanità pubblica. Regolamento (CE) n. 178/2002”.
- D.G.R. n. 1848 del 22.12.2008 “Linee guida vincolanti per la gestione del sistema di allerta alimenti e mangimi – Sicurezza alimentare Regione Umbria - revisione 2008”(S.O. n. 2 al B.U.R. n. 12 del 18 marzo 2009);
- 
- D.D. n. 698 del 24/01/2019 “Piano Nazionale Residui 2019 – Regione Umbria in applicazione del D.L.vo 158/2006 e s.m.i.”

### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 del DM n.497/2019 (vedi tabella 2 del presente allegato)..

### **Descrizione degli impegni**

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l’altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

### **Produzioni animali - Impegni a carico dell’azienda:**

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;

1.d. tenere opportuna registrazione di:

- i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
- ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
- iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
- iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;

1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;

1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;

2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;

2.c. tenere opportuna registrazione<sup>1</sup> di:

- i. ogni uso di prodotti fitosanitari<sup>2</sup>;
- ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

3.a. assicurare che il latte provenga da animali:

- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
- ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
- iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
- iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;

3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:

- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
- ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
- iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
- iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
- v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:

- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
- ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;

<sup>1</sup> Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture- ecc..

<sup>2</sup> tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
  - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.d.i deve contenere le seguenti informazioni:

#### **Parte Generale**

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

#### indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

#### **Parte Speciale** (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione; □ data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

#### indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte. Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

#### Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

#### Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;

5.d. tenere opportuna registrazione<sup>3</sup> di:

- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
- ii. uso di semente geneticamente modificata;
- iii. provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- 1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali - viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- 1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 10.

### **Intervento della Regione**

Si precisa che:

- Ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica valgono le disposizioni della D.G.R. 791/2005.
- In tema di sicurezza alimentare valgono le disposizioni della D.G.R. n. 1848/2008 in applicazione di quanto previsto dalle "Linee Guida vincolanti per la gestione del sistema di allerta per alimenti e mangimi" nei casi ivi previsti di riscontro di grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente, dovuto ad alimenti o mangimi già immessi sul mercato.
- Il recepimento del Piano Nazionale Residui per il 2019 (in attuazione del D.lgs. n. 158/2006), avvenuto con la D.D. n. 698/2019, prevede, per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in particolare i seguenti obblighi:
  - rispettare quanto previsto in materia di divieto di somministrazione di sostanze e prodotti vietati;
  - registrare le somministrazioni di medicinali;

---

<sup>3</sup> Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture- ecc..

- rispettare i tempi di sospensione;
- dichiarare i trattamenti effettuati agli animali.

**CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) Articolo 3 lettere a), b), d), ed e) e articoli, 4, 5 e 7.**

#### **Recepimento nazionale**

- Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e ss.mm.ii.

#### **Recepimento regionale**

—

- D.D. n. 698 del 24/01/2019 “Piano Nazionale Residui 2019 – Regione Umbria in applicazione del D.L.vo 158/2006 e s.m.i.”

#### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2 del DM n.497/2019 (vedi tabella 2 del presente allegato).

#### **Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d’allevamento ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d’azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l’uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state

somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

### **Intervento della Regione**

-Il recepimento del Piano Nazionale Residui per il 2019 (in attuazione del D.Lgs n. 158/2006), avvenuto con D.D. n. 698/2019, prevede, per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in particolare i seguenti obblighi:

- o rispettare quanto previsto in materia di divieto di somministrazione di sostanze e prodotti vietati;
- o registrare le somministrazioni di medicinali;
- o rispettare i tempi di sospensione;
- o dichiarare i trattamenti effettuati agli animali.

## **II TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali**

**CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)**

**Articoli 3,4 e 5**

### ***Recepimento nazionale***

- Decreto Legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010 “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 2.12.2010

### ***Recepimento regionale***

- -.DGR N. 1565 28/12/2018 “Tariffario delle prestazioni rese nell'interesse dei privati dai Servizi e dalle Unità Operative del Dipartimento di Prevenzione di cui alla DGR 143 del 20.2.2013 e s.m.i.– aggiornamento”. Pubblicata sul BUR n. 2 del 9.1.2019 S - con la quale sono state definite le tariffe che debbono essere corrisposte al servizio veterinario della ASL formalmente delegato, per le prestazioni rese al detentore per l'aggiornamento della BDN, in applicazione a quanto prescritto dalla normativa nazionale di riferimento.
- 

### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 497/2019 (vedi tabella 2 del presente allegato) con allevamenti suinicoli.

### **Descrizione degli impegni**

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

**A.: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA**

A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;

A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni.

**B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE, COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA E AGGIORNAMENTO DELLA BDN**

B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;

B.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;

B.3 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN) comprensiva del totale di nascite e morti;

B.4 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (movimentazioni).

Movimentazione dei capi tramite Modello 4 da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro aziendale, e comunicate/aggiornate in BDN, entro 7 giorni dagli eventi. Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

**C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

C.1 Obbligo di identificazione individuale con codice aziendale, entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

**CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1)**

**Articoli 4 e 7**

### **Recepimento nazionale**

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. 14.06.1996 n. 138) e *ss.mm.ii*
- Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7. - (G.U. n. 144 del 24/6/2015);
- Decreto ministeriale 28 giugno 2016 “Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 recante “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali”. (G.U. n. 205 del 2/9/2016);
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e *ss.mm.ii*;
- D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e *ss.mm.ii*;
- Atto repertoriato n. 2298 del 26 maggio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano. Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 28/8/1997 n. 281, tra il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, recante: “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166);
- -Nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD\_UO-P “Abolizione obbligo rilascio passaporti per animali delle specie bovina/bufalina”.

### **Recepimento regionale**

- 
- DGR N. 1565 28/12/2018 “*Tariffario delle prestazioni rese nell’interesse dei privati dai Servizi e dalle Unità Operative del Dipartimento di Prevenzione di cui alla DGR 143 del 20.2.2013 e s.m.i.– aggiornamento*”. Pubblicata sul BUR n. 2 del 9.1.2019 S - con la quale sono state definite le tariffe che debbono essere corrisposte al servizio veterinario della ASL formalmente delegato, per le prestazioni rese al detentore per l’aggiornamento della BDN, in applicazione a quanto prescritto dalla normativa nazionale di riferimento.
- .
- D.D. del 27 marzo 2002 n. 2768 “Anagrafe del bestiame – Autorizzazione utilizzo marchi auricolari di colore salmone per animali iscritti ai L.G”. Pubblicata sul BUR n. 20 del 30 aprile 2002.

### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2, del DM n. 497/2019 (vedi tabella 2 del presente allegato) con allevamenti bovini e/o bufalini.

### **Descrizione degli impegni**

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.:           REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l'azienda nella BDN).
- A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda (entro 7 giorni dall'evento).
- A.3 Comunicazione dell'opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
  - direttamente nella BDN, con accesso qualificato nelle forme previste;
  - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
  - avvalendosi del Servizio Veterinario della A.S.L.

B.:           IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) in BDN direttamente o tramite delegato. Le marche auricolari sono individuali.
- B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l'animale lasci l'azienda d'origine. Nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, la marcatura è eseguita entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliere. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000.
- B.3 Presenza del passaporto nei casi previsti dalla legge (capi destinati agli scambi comunitari).
- B.4 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fini della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o al soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.

C.:           TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- C.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita);
- C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi;
- C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marche dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

D.:           MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL'AZIENDA

- D.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative ai capi oggetto di movimentazione in uscita (verso altra azienda e/o impianto di macellazione);

- D.2 Decesso dell'animale in azienda: in caso di decesso dell'animale in azienda, notifica dell'evento entro 48 ore;
- D.3 Furto e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate. Il Detentore deve annotare sul registro aziendale, entro gli stessi termini di 2 giorni, l'avvenuto smarrimento o furto di capi.

E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO IN AZIENDA

- E.1 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative alle movimentazioni in ingresso da altra azienda.

**CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).**

**Articoli 3, 4 e 5**

**Recepimento nazionale**

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996).
- O.M. 28 maggio 2015 recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24/06/2015) come prorogata dall'O.M. 6 giugno 2017 (G.U. n. 145 del 24/06/2017)
- D.M. 28 giugno 2016 "Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 recante "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali" (G.U. serie generale n. 205 del 2 settembre 2016).
- Circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005 recante "Indicazioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/ 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina."(G.U. n.180 del 04 agosto 2005).

**Recepimento regionale**

- 
- DGR N. 1565 28/12/2018 "*Tariffario delle prestazioni rese nell'interesse dei privati dai Servizi e dalle Unità Operative del Dipartimento di Prevenzione di cui alla DGR 143 del 20.2.2013 e s.m.i.-aggiornamento*". Pubblicata sul BUR n. 2 del 9.1.2019 S - con la quale sono state definite le tariffe che debbono essere corrisposte al servizio veterinario della ASL formalmente delegato, per le prestazioni rese al detentore per l'aggiornamento della BDN, in applicazione a quanto prescritto dalla normativa nazionale di riferimento.
- .

## **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 497/2019 (vedi tabella 2 del presente allegato) con allevamenti ovicaprini.

## **Descrizione degli impegni**

Il presente criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

### **A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA IN BDN**

- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l'azienda nella BDN);
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - direttamente nella BDN, con accesso qualificato nelle forme previste;
  - tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
  - avvalendosi del Servizio Veterinario
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni;

### **B.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN**

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;
- B.3 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione, e registrazione nel registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;
- B.4 Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.5 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita);
- B.6 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi;
- B.7 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marche dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

### **C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il

codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;

- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale [doppio marchio auricolare oppure un marchio auricolare più un tatuaggio oppure un marchio auricolare più identificatore elettronico ai sensi del Regolamento (CE) 933/08] con codice identificativo rilasciato dalla BDN, entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine), entro sei mesi dalla nascita se non lasciano l'allevamento prima.
- C.4 Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010. Ogni singolo individuo deve essere identificato entro 6 mesi dalla nascita, o comunque prima della movimentazione, mediante apposizione di due mezzi di identificazione riportanti un identificativo univoco ed individuale. Uno dei due mezzi di identificazione deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg (CE) 21/2004, l'altro di tipo convenzionale (marca auricolare o tatuaggio). Per gli animali destinati alla macellazione entro il 12° mese di età è tuttavia ammesso un sistema di identificazione semplificato mediante apposizione di un unico marchio auricolare all'orecchio sinistro recante il codice di identificazione dell'azienda di nascita dell'animale.

### III TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

**CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)**

**Articoli 7, 11, 12, 13 e 15**

#### **Recepimento nazionale**

- Decreto Ministero della Sanità 7 gennaio 2000, *Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)*. (G.U. n. 32 del 8/2/2001 S.O. n. 43) e ss.mm.ii..

Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.

#### **Recepimento regionale**

- D.D. n. 5063 del 15.6.2016 “Piano Regionale Integrato (P.R.I.) 2015 – 2018: misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale. Piano di selezione genetica – Regione Umbria” - Pubblicata sul BUR n. 32 del 13.7.2016;
- -D.D n. 612 del 23.1.2018 “Piano Regionale Integrato (P.R.I.) 2015 – 2018: Piano nazionale di controllo, sorveglianza ed eradicazione delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) ovicaprine - Regione Umbria – anno 2018”. (N.B: in attesa di predisposizione del nuovo Piano Piano nazionale di controllo, sorveglianza ed eradicazione delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) ovicaprine - Regione Umbria

per l'anno 2019 perché il Ministero della Salute non ha ancora fornito alle Regioni i nuovi parametri. Non appena perverranno verrà elaborato ed approvato il nuovo Piano per l'anno 2019.)

### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 497/2019 (vedi tabella 2 del presente allegato) con allevamenti.

### **Descrizione degli impegni**

-Devono essere rispettati i seguenti divieti e obblighi:

- 1 Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine animali
- 2 Il divieto di cui al punto 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, con prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV del reg. UE n. 999/2001.
- 3 Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.
- 4 Obbligo di rispettare quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento (CE) n. 999/2001 nei casi in cui una TSE sia sospettata o confermata.
- 5 Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale"
- 6 Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato, le esportazioni o le importazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli, previste dall'art. 15 e dagli allegati VIII e IX del Regolamento (CE) n. 999/2001.
- 7 Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali per i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE, previste dall'art. 15 e dall'allegato VIII, capitolo B del Regolamento (CE) n. 999/2001.

I punti 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV del reg. UE n. 999/2001, che stabiliscono deroghe a tali divieti

### **Intervento della Regione**

**La D.D. n. 5063/2016** prevede l'obbligo di attuazione del Piano per tutte le aziende di elevato merito genetico (aziende iscritte al libro genealogico (LG) o ai registri anagrafici) e le aziende commerciali (tutte le altre aziende che non soddisfano le condizioni delle aziende di elevato merito genetico) presenti sul territorio. Sono escluse le aziende che allevano ovini per il solo autoconsumo o da compagnia i cui animali sono destinati ad attività diverse dalla riproduzione o dalla produzione di alimenti. Il Piano viene attuato mediante analisi genetiche per le quali possono essere prelevati sia il sangue che altro materiale biologico. Il prelievo è eseguito dal veterinario della ASL competente per territorio. Esclusivamente nelle aziende ovine iscritte al L.G. il prelievo di sangue o il prelievo di altri fluidi biologici o bulbi piliferi, può essere effettuato, per il medesimo fine, rispettivamente dal veterinario o dal personale tecnico appartenenti alla Associazione Regionale Allevatori (ARA). Gli allevatori hanno l'obbligo di dare la massima collaborazione ai Servizi Veterinari delle ASL e al personale dell'ARA nonché rispettare le seguenti disposizioni:

- Tutti gli animali portatori dell'allele VRQ, il cui identificativo deve essere obbligatoriamente scaricato dalla BDN e annotato nel registro di stalla in maniera tale che ne venga garantita la tracciabilità, devono essere macellati entro i 30 giorni successivi alla determinazione del loro genotipo. Questi

animali non potranno lasciare gli allevamenti se non per essere destinati alla macellazione immediata.

- Gli ovini maschi in possesso di un genotipo che ne determina il divieto di impiego come riproduttori, devono essere obbligatoriamente macellati o castrati entro 30 giorni dalla notifica del genotipo. Solo nel caso di giustificata necessità, previa autorizzazione ministeriale, questi animali possono essere abbattuti e distrutti.
- L'introduzione dei riproduttori nelle greggi deve avvenire in modo da non compromettere il livello di certificazione genetica raggiunto,
- Gli arieti suscettibili non possono essere oggetto di compravendita come riproduttori o essere utilizzati come donatori di sperma.
- I maschi che si intende introdurre in allevamento, a prescindere dalla loro età, dovranno necessariamente essere certificati e di genotipo coerente con il livello di certificazione genetica del gregge che li acquisisce e comunque mai di genotipo suscettibile:
- Il proprietario degli animali o persona delegata provvede ad identificare e registrare tutte le informazioni relative agli animali da sottoporre a genotipizzazione nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica (BDN). La disposizione non si applica per gli animali che sono stati già identificati elettronicamente e per quelli destinati ad essere immediatamente macellati.

La D.D. 612/2018 prevede l'obbligo di campionamento per Scrapie su tutti gli ovini e caprini venuti a morte di età superiore a 18 mesi e su tutti i caprini regolarmente macellati di età superiore a 18 mesi nonché su un campione di ovini regolarmente macellati, calcolato, rispettivamente, in base alla consistenza degli allevamenti e ai volumi di macellazione della regione Umbria.

## IV TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

**CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)**

**Articolo 55, prima e seconda frase**

### **Recepimento nazionale**

- Decreto Legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e ss.mm.ii;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti- (G.U. n. 165 del 18/7/2001 S.O. n. 190L) e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005);

- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177);
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi» (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

### **Recepimento regionale**

- DGR n. 346 del 4/4/2012: “Attivazione procedura informatizzata per la gestione del modulo “Registro aziendale” nell’ambito del Sistema integrato per la Gestione delle Procedure aziendali (S.I.G.P.A.), di cui alla DGR n. 976/2011 nell’ambito del sistema informativo agricolo regionale (SIAR)”.
- DGR n. 315 del 16/03/2015 “D. Lgs. 150/2012 – Adozione delle linee guida per il rilascio delle abilitazioni per gli utilizzatori e consulenti di prodotti fitosanitari di cui al DM 22/01/2014 - Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei pesticidi (P.A.N.- pesticidi).”
- DGR n. 485 del 09/04/2015 “Integrazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 315 del 16.3.2015 – Norme transitorie nelle more dell’entrata a regime delle linee guida per il rilascio delle abilitazioni per gli utilizzatori e consulenti di prodotti fitosanitari di cui al DM 22/01/2014”
- DGR n. 1429 del 05/12/2016: Approvazione delle “ Linee di indirizzo regionali per le Autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili- Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei pesticidi (P.A.N.- pesticidi)”
- Determinazione Dirigenziale 20 aprile 2015, n. 2372. Adozione delle “Linee guida indirizzate alle Aziende Sanitarie Locali, agli Enti formatori e alle Commissioni d’esame per il rilascio ed il rinnovo ai distributori delle abilitazioni alla vendita di prodotti fitosanitari” secondo quanto previsto nel Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e della deliberazione della Giunta regionale n. 315 del 16 marzo 2015. Annullamento della D.D. n. 2237 del 14 aprile 2015. (BURU - Serie Generale - Numero 24 del 29 aprile 2015).
- Determinazione Dirigenziale n. 6693 del 21/09/2015 - Corsi di aggiornamento per venditori di prodotti fitosanitari: modifiche ed integrazioni alla Tab. n. 3 delle “Linee guida” allegate alla DD n. 2372 del 20/04/2015.

### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 2. del DM n. 497/2019 (vedi tabella 2 del presente allegato))

### **Descrizione degli impegni**

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli impegni previsti dal Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»”.

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012). Ai sensi di quanto

previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e ss.mm.ii, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza”.

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero annotazione da parte del contoterzista sul registro dei trattamenti aziendale del/degli intervento/i da lui effettuato/i. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del PF, presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
  - dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
  - alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;

- al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

### **Intervento della Regione**

La regione Umbria ha dato specifiche indicazioni nei confronti degli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari che effettuano trattamenti nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari. Si riporta di seguito quanto stabilito al punto 4 dell'Allegato A alla DGR 1429/2016.

#### **4 - INDICAZIONI PER GLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE AGRICOLE ADIACENTI ALLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O POTENZIALMENTE ESPOSTA AI PRODOTTI FITOSANITARI**

##### **4.1 Modalità di segnalazione preventiva e avviso alla popolazione**

Le modalità di segnalazione di seguito riportate individuano soluzioni che considerano la necessità di garantire un'adeguata informazione e tutela della popolazione potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari e, contemporaneamente, l'esigenza di essere facilmente gestibili dagli utilizzatori di tali prodotti.

Le aree potenzialmente frequentate dalla popolazione in prossimità delle quali è obbligatoria la segnalazione del trattamento con prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori professionali sono:

- sentieri natura;
- percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all'aperto;
- piste ciclabili;
- aree di sosta e/o dei parcheggi;
- parchi e giardini pubblici;
- campeggi.

##### **4.1.1 Modalità di segnalazione:**

L'obbligo di segnalazione del trattamento decorre nei casi in cui la distanza fra il bordo delle aree potenzialmente frequentate dalla popolazione, sopra individuate, ed il limite esterno dell'appezzamento oggetto del trattamento fitosanitario è inferiore a 10 metri. Gli utilizzatori professionali devono segnalare l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari secondo le seguenti modalità:

- per le colture estensive e industriali: prima dell'inizio del trattamento e per tutta la durata dell'operazione sul lato dell'appezzamento trattato prossimo all'area frequentata dalla popolazione dovranno essere apposti cartelli (FIGURA 1), uno all'inizio e uno alla fine con le seguenti forme, dimensioni e contenuti:
  - a) quadrato con lato di 50 cm;
  - b) sfondo giallo;

c) Scritte nere: “ATTENZIONE –TRATTAMENTO FITOSANITARIO IN CORSO” con dimensione minima dei caratteri di 4 cm;

- per le colture ortofrutticole e la vite: dall’impianto, o comunque prima dell’inizio dei trattamenti, sino all’estirpazione sul lato dell’appezzamento trattato prossimo all’area frequentata dalla popolazione dovranno essere apposti cartelli (FIGURA 2), uno all’inizio e uno alla fine con le seguenti forme, dimensioni e contenuti:

a. quadrato con lato di 50 cm;

c) sfondo giallo comprendente la scritta nera “AREA SOGGETTA A TRATTAMENTI FITOSANITARI NEL PERIODO” ... (es. dal 15 marzo al 15 luglio) con dimensione minima dei caratteri di 4 cm;

In caso di trattamenti effettuati al di fuori del periodo riportato nel cartello sopra descritto (es. trattamenti invernali) occorre utilizzare i cartelli previsti per le colture estensive descritti al punto precedente.

In alcuni casi, come ad esempio le piste ciclabili, sentieri natura ecc. si possono adottare soluzioni che prevedono la collocazione di bacheche poste ad ogni punto di accesso dell’area.

I cartelli devono avere le seguenti caratteristiche:

- il materiale deve essere resistente agli urti e alle intemperie;
- deve essere collocato ai confini delle aree agricole oggetto del trattamento in modo tale da garantire una buona visibilità e comprensione dal punto di normale passaggio delle persone;
- la loro sistemazione deve avvenire ad una altezza e posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale del passante tenendo conto di eventuali ostacoli;

#### 4.1.2 Avviso alla popolazione residente in prossimità di aree agricole.

In caso di civili abitazioni confinanti direttamente con aree agricole soggette a trattamenti, che si trovano a meno dei 10 metri di distanza di cui sopra, è necessario che gli abitanti siano preventivamente avvisati.

#### 4.1.3 Sistemi di contenimento della deriva

Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dall’impiego dei prodotti fitosanitari nelle zone adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione con particolare riferimento ai gruppi vulnerabili, è previsto il divieto di utilizzo a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

Ad una distanza inferiore di 30 metri, qui definita come “distanza di sicurezza”, i prodotti fitosanitari sopra elencati, non possono essere utilizzati nelle aree agricole prossime a:

- parchi e giardini pubblici;
- campi sportivi;
- aree ricreative;

- cortili e aree verdi all'interno con plessi scolastici, scuole dell'infanzia, asili nido, centri diurni
- per l'infanzia;
- parchi gioco per bambini;
- superfici in prossimità di strutture sanitarie e istituti di cura;
- sentieri natura, percorsi salute, aree di sosta e piste ciclabili.

Tale elenco potrà essere integrato dalle Autorità Sanitarie competenti attraverso disposizioni locali sulla base di specifiche valutazioni del rischio sanitario tenendo in considerazione anche la tutela della salute della popolazione residente.

La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni per l'infanzia nonché parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura, è consentita esclusivamente al di fuori dell'orario di apertura di tali strutture ed in ogni caso preferibilmente tra le ore 19:00 e le ore 07:00.

Non è necessario mantenere la distanza di sicurezza nel caso di utilizzo di "macchine irroratrici a recupero (tunnel)" oppure qualora la coltura sia all'interno di una serra chiusa.

Fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato e fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dell'Autorità locale competente, la distanza di sicurezza è ridotta a 10 metri, così come previsto al punto A.5.6 del PAN, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:

- per i trattamenti insetticidi, fungicidi, acaricidi:
  - a) nelle colture arboree:
    - 1) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, oppure di una barriera antideriva artificiale equivalente, tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri;
    - 2) presenza di una rete ombreggiante (es. rete antinsetto) che arriva fino a terra;
    - 3) utilizzo di sistemi di regolazione della direzione del flusso d'aria (es. convogliatori d'aria a torretta, manichette flessibili o deflettori posizionati nella parte superiore di macchine con disposizione degli ugelli a raggiera) in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria;
    - 4) utilizzo di sistemi per la regolazione della quantità di aria (es. utilizzo di atomizzatori con ventola spenta oppure paratie per esclusione parziale del flusso d'aria) in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria;
    - 5) in alternativa alle soluzioni sopra descritte utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) almeno negli ultimi 20 metri trattati, indirizzando esclusivamente la miscela verso l'interno dell'appezzamento;
    - 6) uso di coadiuvanti antideriva.

b) nelle colture erbacee:

1) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, oppure di una barriera antideriva artificiale equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura da trattare;

2) presenza di una rete ombreggiante (es. rete antinsetto) che arriva fino a terra;

3) utilizzo di barre irroratrici equipaggiate con manica d'aria;

4) utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva nonché dotate di ugello

5) asimmetrico di fine barra;

6) in alternativa alle soluzioni sopra descritte utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) almeno negli ultimi 20 metri trattati, indirizzando esclusivamente la miscela verso l'interno dell'appezzamento;

7) uso di coadiuvanti antideriva.

- per i trattamenti con erbicidi:

1) utilizzo di barre irroratrici equipaggiate con manica d'aria;

2) impiego di ugelli antideriva o di una campana antideriva (quest'ultima nel caso di

3) applicazioni localizzate. Le barre debbono comunque essere dotate di ugello asimmetrico di fine barra.

In pieno campo è vietata la distribuzione di prodotti fitosanitari con macchine irroratrici a cannone.

Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari devono effettuare la regolazione delle attrezzature irroranti in base alle caratteristiche delle colture da trattare con particolare riferimento al volume da utilizzare, alla direzione e alla velocità del getto d'aria.

La distribuzione dei prodotti fitosanitari può avvenire solamente in condizioni tali da non comportare alcuna visibile deriva.

Assicurarsi che durante il trattamento non siano presenti persone nelle immediate vicinanze dell'area trattata e, all'occorrenza, sospendere immediatamente il trattamento.

Le applicazioni debbono essere effettuate con una velocità di avanzamento non superiore a 6 km/ al fine di ottenere un ulteriore contenimento della deriva.

La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previste deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.

# SETTORE 3

## Benessere degli animali

### I TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

**CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)**

**Articoli 3 e 4**

#### **Recepimento**

- Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011).

#### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 497/2019 (vedi tabella 2 del presente allegato) con allevamenti bovini/bufalini.

#### **Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 riportati di seguito.

1. nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.

2. per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi.

Gli impegni 1 e 2 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli o ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.

Impegni estratti dall'allegato al d.lgs 126/2011:

3. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

4. Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.

5. L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.
6. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti. Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.
7. I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.
8. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, deve essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.
9. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a sé stesso senza difficoltà.
10. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 7.
11. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.
12. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.
13. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non deve essere messa la museruola.
14. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascuno vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.

15. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande. Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.

16. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.

17. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

**CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)**

**Articolo 3 e articolo 4**

### **Recepimento**

- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Supplemento ordinario alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178)”.

### **Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 497/2019 (vedi tabella 2 del presente allegato) con allevamenti suinicoli.

### **Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii riportati di seguito.

Ai sensi della vigente normativa per gli allevamenti di suini:

1) Le aziende che allevano suini devono essere conformi ai seguenti requisiti:

- a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, deve corrispondere ad almeno:

<b>peso vivo kg</b>	<b>mq</b>
Da 190 fino a 20	0,20
Fino a 10	0,15
Da 20 fino a 30	0,30
Da 30 fino a 50	0,40
Da 50 fino a 85	0,55
Da 85 fino a 110	0,65
Oltre 110	1,00

b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa, qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq. Nel caso in cui i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10%.

2) Le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:

a) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide: una parte della superficie di cui al punto 1, lettera b), pari ad almeno 0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico;

b) qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo: I) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di: - 11 mm per i lattonzoli, - 14 mm per i suinetti, - 18 mm per i suini all'ingrasso, - 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe. II) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di: - 50 mm per i lattonzoli e i suinetti, - 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

3) È vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonché il relativo utilizzo.

4) Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m. 5) In deroga alle disposizioni di cui al punto 4), le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo di cui al punto che precede, a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.

6) Fatti salvi i requisiti di cui alle condizioni generali di seguito riportate, le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati in detto allegato.

7) Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.

8) Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.

9) I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, possono essere temporaneamente tenuti in recinti individuali. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.

10) A partire dal primo gennaio 2013 le disposizioni di cui ai punti sopraindicati ovvero al punto 1, lettera b), al punto 2, al punto 4, al punto 5 e all'ultima frase del punto 8, si applicano a tutte le aziende

Le disposizioni di cui al punto 4, non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

### **Condizioni generali**

In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 146, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, si applicano i seguenti requisiti:

1. Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi.
2. I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.
3. I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:
  - avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente,
  - riposare e alzarsi con movimenti normali,
  - vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie.
4. I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi) senza comprometterne la salute o il benessere.
5. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile.
6. Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo.
7. A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.
8. Sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea. Tuttavia sono consentite:
  - la riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta;
  - la riduzione delle zanne dei verri, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza,
  - il mozzamento di una parte della coda,
  - la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti,
  - l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona, formata ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 122/2011, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario.

## **Disposizioni specifiche per le varie categorie di suini**

### **A. VERRI**

I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 mq. Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 mq e il recinto deve essere libero da ostacoli.

### **B. SCROFE E SCROFETTE**

1. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.
2. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.
3. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.
4. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.
5. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture (quali ad esempio apposite sbarre) destinate a proteggere i lattonzoli.

### **C. LATTONZOLI**

1. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.
2. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.
3. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età, qualora siano trasferiti in impianti specializzati, che vengano svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e che siano separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

### **D. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO**

1. Quando i suini sono tenuti in gruppo, occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.
2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. Quando i suini sono mescolati, devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.
3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.
4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e solo dopo aver consultato un veterinario.

**CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)**

**Articolo 4**

**Recepimento**

- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della salute del 5 novembre 2001, n. 10 "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

**Ambito di applicazione**

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del DM n. 497/2019 (vedi tabella 2 del presente allegato) con allevamenti zootecnici fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

**Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e ss.mm.iii di seguito riportati (allegato previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b):

**Personale**

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

**Controllo**

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze

3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.

4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti e confortevoli.

**Registrazione**

5. Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

**Libertà di movimento**

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché' continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di

uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

#### Fabbricati e locali di stabulazione

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

#### Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

#### Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

#### Mangimi, acqua e altre sostanze

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni

15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

#### Mutilazioni e altre pratiche

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento

della matura sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1 gennaio 2004 e' vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre e oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

#### Procedimenti di allevamento

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere. 22. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti. Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido: per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550; per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550; per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio, centimetri quadrati 2550. L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45. Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.

Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti. Tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza inferiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2001; tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici superiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza superiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2005.

A partire dal 1° gennaio 2008 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profondità di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.

**Elenco dei siti Natura 2000 della Regione Umbria ai sensi delle direttive 92/43/CEE (Habitat) e 2009/147/CE (Uccelli).**

<b>Deliberazione regionale</b>		<b>Oggetto</b>
<b>numero</b>	<b>del</b>	
1231	24/10/2011	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210016 "Boschi di Castel Rigone"
1232	24/10/2011	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210017 "Boschi di Pischello-Torre Civitella"
1233	24/10/2011	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210020 "Boschi di Ferretto- Bagnolo"
1234	24/10/2011	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210026 "Monti Marzolana - Montali"
1235	24/10/2011	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210029 "Boschi e Brughiere di Cima Farneto - Poggio Fiorello"
1236	24/10/2011	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210033 "Boschi Sereni - Torricella"
1667	29/12/2011	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210077 "Boschi a Farneto di Collestrada"
92	06/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210018 "Lago Trasimeno"
93	06/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210025 "Ansa degli Ornari"
94	06/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210028 "Boschi e Brughiere di Panicarola"
203	27/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210002 "Serre di Burano"
204	27/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210003 "Fiume Tevere fra San Giustino e Pierantonio".
205	27/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210004 "Boschi di Pietralunga".
206	27/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210010 "Le Gorghe".
207	27/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210006 "Boschi di Morra - Marzana".

208	27/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210001 "Boschi di Monti Sodalungo - Rosso"
209	27/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210009 "Monte Cucco".
210	27/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210007 "Valle delle Prigioni"
211	27/02/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) ) IT 5210008 "Valle del Rio Freddo".
251	13/03/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210013 "Boschi del Bacino di Gubbio"
252	13/03/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210014 "Monti Maggio - Nero".
253	13/03/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210011 "Torrente Vetorno"
254	13/03/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210073 "Alto bacino del Torrente Lama"
255	13/03/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210074 "Poggio Pantano".
256	13/03/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210075 "Boschi e Pascoli di Fratticiola Selvatica"
344	04/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210005 "Gola del Corno di Catria".
364	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210019 "Fosso Vallaccia - Monte Pormaiore"
365	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210022 "Fiume Tescio".
366	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210023 "Colli Selvalonga - il Monte".
367	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210024 "Fiume Topino tra Bagnara e Nocera Umbra"
368	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210027 "Monte Subasio".
369	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210030 "Fosso dell'Eremo delle Carceri"
370	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210031 "Colfalcone"
371	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210032 "Piani di Annifo - Arvello"
373	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210036 "Piano di Ricciano".

374	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210037 "Selva di Cupigliolo"
375	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210038 "Sasso di Pale"
376	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210041 "Fiume Menotre"
377	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210043 "Sorgiva dell'Aiso"
378	11/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210047 "Monti Serano - Brunette"
405	16/04/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito Natura 2000 ZPS/SIC IT 5210072 "Palude di Colfiorito" con utilizzo di un unico codice identificativo
465	02/05/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210050 "Valle di Pettino".
466	02/05/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210053 "Fiume e Fonti del Clitunno".
467	02/05/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210057 "Fosso di Camposolo"
468	02/05/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210060 "Monte il Cerchio"
469	02/05/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210064 "Monteluco di Spoleto"
470	02/05/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210069 "Boschi di Montebibico"
471	02/05/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210079 "Castagneti di Morro".
472	02/05/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210076 "Monte Alago".
473	02/05/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210078 "Colline Premartane".
789	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220012 "Boschi di Farnetta - Foresta Fossile di Dunarobba"
790	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210054 "Fiume Tevere tra Monte Molino e Pontecuti".
791	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210061 "Torrente Naia".
792	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220001 "Bagno Minerale - Parrano"
793	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220002 "Selva di Meana"

794	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220003 "Bosco dell'Elmo".
795	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220004 "Boschi di Prodo - Corbara"
796	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220005 "Lago di Corbara"
797	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220006 "Gola del Forello"
798	03/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220007 "Fosso Pasquarella"
839	11/07/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220024 "Valle del Tevere: Laghi Corbara-Alviano"
1031	03/09/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210049 "Torrente Argentina"
1032	03/09/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210045 "Fiume Vigi".
1033	03/09/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210070 "Lago Trasimeno".
1091	18/09/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220011 "Lago di Alviano"
1092	18/09/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220019 "Lago l'Aia"
1094	18/09/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220022 "Lago di San Liberato" come modificato dalla DGR 1639/2015
1095	18/09/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220027 "Lago dell'Aia"
1275	23/10/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210048 "Valle di Campiano".
1276	23/10/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210065 "Roccaporena - Monte della Sassa"
1277	23/10/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210059 "Marcite di Norcia".
1278	23/10/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210067 "Monti Pizzuto - Alvagnana"
1279	23/10/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220013 "Monte Torre Maggiore".
1280	23/10/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220014 "Valle del Serra"
1281	23/10/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220017 "Cascata delle Marmore".

1282	23/10/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220023 "Monti San Pancrazio - Oriolo".
1448	19/11/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210044 "Boschi di Terne - Pupaggi"
1449	19/11/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210055 "Gola del Corno - Stretta di Biselli".
1450	19/11/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210056 "Monti lo Stiglio - Pagliaro".
1451	19/11/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210058 "Monti Galloro - dell'Immagine".
1452	19/11/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210062 "Monte Maggio".
1453	19/11/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210063 "Monti Coscerno - Civitella - Aspra"
1535	03/12/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210046 "Valnerina".
1536	03/12/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210066 "Media Val Casana"
1537	03/12/2012	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210068 "Laghetto e Piano di Gavelli"
123	20/02/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito Natura 2000 SIC/ZPS IT 5210071 "Monti Sibillini".
124	20/02/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220010 "Monte Solenne".
125	20/02/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220008 "Monti Amerini".
126	20/02/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220015 "Fosso Salto del Cieco"
173	04/03/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220018 "Lago di Piediluco - Monte Caperno"
174	04/03/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220026 "Lago di Piediluco - Monte Maro"
175	04/03/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5210042 "Lecceta di Sassovivo".
176	04/03/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220016 "Monte La Pelosa - Colle Fergiana"
178	04/03/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220020 "Gole di Narni - Stifone".
179	04/03/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220021 "Piani di Ruschio".

180	04/03/2013	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT 5220025 "Bassa Valnerina: Monte Fionchi-Cascata delle Marmore".
134	17/02/2014	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210039 "Fiume Timia (Bevagna - Cannara)".
135	17/02/2014	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT5210021 "Monte Malbe";
136	17/02/2014	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT5210040 "Boschi dell'alta valle del Nestore";
137	17/02/2014	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210012 "Boschi di Montelovesco - Monte delle Portole".
138	17/02/2014	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210035 "Poggio Caselle - Fosso Renaro".
203	03/03/2014	Rete Natura 2000 - Approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210015 "Valle del Torrente Nese – Monti Acuto e Corona".
1639	29/12/2015	Modifiche alla DGR n.1094 del 18/09/2012. Ridefinizione parziale del perimetro e contestuale ampliamento di superficie del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT5220022 "Lago di San Liberato"
423	19/04/2016	Assenso all'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Umbria per la designazione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT 5220022 "Lago di San Liberato", ai sensi dell'art. 3 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

**Elenco dei fogli di mappa catastali ricompresi nelle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) designate con DGR n. 1201/2005 e sue successive modificazioni ed integrazioni**

**" Z.V.N. - Lago Trasimeno "**

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22
23	24	25	26	28	29	30	31	32	33	34	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	61	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	82	83	84	85	86	87	88	89	90	92	93	94	95	96
97	98	99	100	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	115	116	117	118
119	120	122	123	124	125	126	127	128	142									

COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE

10	11	12	14	16	22	23	24	25	26	27	28	34	35	36	37	38	39	40
45	46	47	48	49	50	57	58	59	68									

COMUNE DI LISCIANO NICCONE

25	26
----	----

COMUNE DI MAGIONE

12	18	25	26	35	41	47	48	53	54	55	60	61	62	68	69	70	71	72
90																		

COMUNE DI PACIANO

1	2	4	8			
---	---	---	---	--	--	--

COMUNE DI PANICALE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	24	25
26	27	28	29	30	31	32	34	35	39	40	72							

COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO

1	2	3	4	5	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	40	41	42	43
44	45	50	51	55														

COMUNE DI PIEGARO

2	3
---	---

COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	29											

**" Z.V.N. - *Petrignano di Assisi*"**

COMUNE DI ASSISI

1	3	4	25	26	27	46	47	48	49	50
---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

COMUNE DI BASTIA UMBRA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

COMUNE DI BETTONA

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	19
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

COMUNE DI PERUGIA

205	206	207	208	226	227	245	246	261	262	276	277	278	279	295	296	297
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

COMUNE DI TORGIANO

10	11	16	17	18	19	22	25	26	29
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

**" Z.V.N. - *S. Martino in Campo*"**

COMUNE DI COLAZZONE

26
----

COMUNE DI DERUTA

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20	24	25	30
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

COMUNE DI MARSCIANO

42	43	44	56	57	68	69	86	87	88	106	107	123	124	125	126	141	142	143
145	146	147	148															

COMUNE DI PERUGIA

287	288	289	290	291	309	310	311	312	327	328	329	349	350	351	352	369	370	371
380	381	382																

COMUNE DI TORGIANO

27	30	34
----	----	----

**"Zona vulnerabile denominata *Settore orientale dell'Alta Valle del Tevere*"**

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

42	46	67	68	69	70	86	87	88	89	90	109	110
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----

COMUNE DI S. GIUSTINO

58	59	63	64	65	66	70	71	72	73
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

**" Z.V.N. - Gubbio"**

COMUNE DI GUBBIO

136	137	161	162	163	164	165	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	225	226
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**"Z.V.N. - Valle Umbra a sud del Fiume Chiascio"**

COMUNE DI ASSISI

102	103	120	121	122	123	124	125	126	127	128	130	139	140	141	142	143	144	145
146	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	170	171	172					

COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO

20	21	30	34	35	37
----	----	----	----	----	----

COMUNE DI CASTEL RITALDI

5	6	7	8	9	12	17	18	21
---	---	---	---	---	----	----	----	----

COMUNE DI FOLIGNO

114	115	117	118	119	120	121	135	136	137	138	149	150	151	152	153	154	155	156	
157	158	159	160	170	171	172	173	174	175	176	177	189	190	191	192	193	194	195	
209	210	212	213	214	215	235	236	237	238	239	240	250	251	255	256				

COMUNE DI MONTEFALCO

66	67
----	----

COMUNE DI SPELLO

10	18	19	20	21	32	33	34	35	42	43	44	47	51	52	53	54	55	56
57	58	61	62	63	64	65	66											

COMUNE DI SPOLETO

3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	22	23	24	25	26	27	28	29
46	47	63	64	65	66	67	69	87	88	89	90	91	101	102	103	104	105	112
124	125	126	127	136														

COMUNE DI TREVI

10	11	12	13	14	20	21	27	28	35	40	41	42	44	45	49	50	51	56
57	58																	